



Venezia
198-PORT-DCOP-SG-PRES/

Numero e data protocollo
contenuti nel messaggio
di Posta Elettronica Certificata
e nel file Segnatura.xml

PROCEDURA TELEMATICA ACCESSIBILE AD IMPRESE ITALIANE E COMUNITARIE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA IMPRESA DA AUTORIZZARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84, AD EROGARE, NEL PORTO DI VENEZIA, LA FORNITURA DI LAVORO PORTUALE TEMPORANEO ALLE IMPRESE DI CUI AGLI ARTICOLI 16 E 18 DELLA MEDESIMA LEGGE.

CIG B327C814FB

N. GARA G00006

CHIARIMENTI

- 1) **Si ritenga espunto dall'Art.15 Obblighi in relazione all'identità e al ruolo dei lavoratori somministrati**, quanto riportato di seguito:

“L'impresa utilizzatrice può avanzare richiesta nominativa di singoli o più lavoratori e l'impresa somministratrice, in esito a richiesta nominativa dell'impresa utilizzatrice, può somministrare lavoratori nominativamente diversi da quelli per cui è stata richiesta la prestazione, solo qualora l'organizzazione dei turni di lavoro non consenta di riscontrare la richiesta nominativa.”

- 2) **Si ritenga espunto dall'Art.12 Doveri dei Lavoratori temporanei**, quanto riportato di seguito:

“Ferme restando le sanzioni disciplinari individuali conformi al CCNL cui è soggetto il prestatore di lavoro temporaneo in caso di inosservanza dei doveri di cui al presente articolo, e nel caso di tardiva o mancata comunicazione del ritardo, si applicano i seguenti provvedimenti:

- a. ritardo superiore ai 30 minuti ma presa di servizio entro la prima ora: trattenuta del 15% sulla tariffa per il turno di riferimento;*
- b. presa di servizio oltre la prima ora ma entro la seconda: trattenuta del 30% sulla tariffa per il turno di riferimento;*
- c. presa di servizio oltre la seconda ora: non viene corrisposta la tariffa per il turno di riferimento e viene aggiunta una penale pari al 50% sulla tariffa per il turno di riferimento.*

In caso di reiterato ritardo, di omessa timbratura, sia in entrata che in uscita, e contestuale inosservanza dell'obbligo di comunicazione al personale addetto alla security dei varchi d'ingresso

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.



dell'impresa utilizzatrice ai fini della compilazione dell'apposito registro, nei confronti del prestatore di lavoro temporaneo vengono applicati i provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL.

I provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL vengono parimenti applicati in caso di deliberato mancato utilizzo da parte del prestatore di lavoro temporaneo dei dispositivi di protezione individuale, sia di base che specifici”.

e sostituito con:

Ai lavoratori temporanei sono applicate le previsioni in merito ai provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL.

3) Si ritenga modificato nell'Art.14 Obblighi dell'impresa aggiudicataria, quanto riportato di seguito:

“-corrispondere direttamente ai lavoratori avviati il trattamento economico previsto dal CCNL e dalla contrattazione di II livello, per il livello di inquadramento e relativa posizione economica ed ogni altra indennità retributiva eventualmente convenuta all'atto della stipula del contratto, comunque non superiore alla misura vigente alla data di pubblicazione del bando e indicata nella richiesta, o comunque dovuta al lavoratore in forza di legge o di contratto.”

con

corrispondere direttamente ai lavoratori avviati il trattamento economico previsto dal CCNL e dalla contrattazione di II livello, per il livello di inquadramento e relativa posizione economica ed ogni altra indennità retributiva dovuta al lavoratore in forza di legge o di contratto.

4) Si ritenga modificato nell'Art.14 Obblighi dell'impresa aggiudicataria, quanto riportato di seguito:

“i lavoratori della Serviport Soc. Coop. in numero almeno pari alla differenza (esubero) tra il numero di lavoratori iscritti al registro di cui all'art. 24 di Chioggia al momento della pubblicazione del presente bando e il numero dell'organico autorizzato, pari a 20 (venti) lavoratori, che dessero disponibilità a essere assunti presso l'impresa aggiudicataria nel Porto di Venezia.”

con

i lavoratori della Serviport Soc. Coop. in numero almeno pari alla differenza (esubero) tra il numero di lavoratori iscritti al registro di cui all'art. 24 di Chioggia al momento della pubblicazione del presente bando e il numero dell'organico autorizzato, pari a 20 (venti) lavoratori, che saranno individuati secondo la seguente procedura (sempre nel rispetto dei principi oggettivi di trasparenza e fungibilità):

1. L'aggiudicataria art.17 di Venezia trasmette una “proposta di assunzione” rivolta ai lavoratori della Serviport per il tramite della stessa;

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.



2. I lavoratori di Serviport possono inviare manifestazioni di interesse all' Aggiudicataria art.17 di Venezia entro 15 gg dalla ricezione della comunicazione di cui al punto 1;
3. L'Aggiudicataria art.17 di Venezia dovrà completare le procedure di assunzione nei 30 gg successivi;
4. In caso di non completamento della riallocazione delle 7 unità di lavoratori in esubero del porto di Chioggia attraverso la procedura di cui ai punti 1 e 2, e quindi in caso di necessario avvio della procedura collettiva di licenziamento da parte di Serviport/Aggiudicataria art. 17 di Chioggia per le unità in esubero residuali, l'aggiudicataria art.17 di Venezia si potrà considerare sciolta dall'obbligo di assunzione degli esuberanti residuali, decorsi i 38 gg previsti dalle procedure sindacali o laddove non attivata detta procedura, decorsi 90 gg dal completamento delle attività di cui al punto 3.

5) **Si ritenga espunto all'Art.1** quanto di seguito riportato:

Modello di esercizio: regola per cui, nel caso in cui un'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17 riceva richieste di avviamento numericamente superiori alla disponibilità di soci e/o dipendenti, l'eccedenza di domanda deve essere – prioritariamente rispetto al ricorso a lavoratori temporanei di imprese di somministrazione – proposta ai lavoratori (soci e/o dipendenti) dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17 nell'altro scalo del Sistema.

6) **Si ritenga espunto all'Art.8** quanto di seguito riportato:

Le richieste di lavoratori-avviamenti eccedenti l'organico disponibile a Venezia (soci e dipendenti) dovranno essere tassativamente soddisfatte seguendo il "Modello di esercizio" (vedi art. 16), procedendo nel modo seguente:

- dando precedenza, nell'avviamento, all'impresa aggiudicataria presso il Porto di Chioggia (la quale fatturerà direttamente le prestazioni alle imprese utilizzatrici secondo le tariffe vigenti nel Porto in cui la prestazione viene erogata, cioè quello di Venezia);
- subordinatamente (per le richieste che residuassero) ricorrendo a lavoratori interinali.

7) **Si ritenga espunto all'Art.16** quanto di seguito riportato:

L'impresa aggiudicataria, per far fronte alle richieste formulate dalle imprese di cui agli artt. 16 e 18 della Legge, in ossequio al Modello di esercizio, opera rispettando il seguente ordine sequenziale tassativo:

- 1) avvia i propri lavoratori;
- 2) riserva all'altra impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17 nel Sistema Portuale eventuali richieste di avviamento eccedenti rispetto alle proprie disponibilità;
- 3) da ultimo, in caso di ulteriori richieste inevase, avvia lavoratori interinali (art. 17 comma 6 della Legge).

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.



Quanto delineato ai punti 2) e 3) è consentito solo nel caso di dimostrata impossibilità da parte dell'impresa aggiudicataria di far fronte alle richieste con il proprio personale e nella misura ed alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia e dal CCNL.

Il personale avviato dovrà essere debitamente formato e in possesso delle necessarie abilitazioni per lo svolgimento delle operazioni portuali.

La tariffa applicata sarà quella del Porto presso il quale la prestazione lavorativa viene fornita.

e sostituito con

L'impresa aggiudicataria, per far fronte alle richieste formulate dalle imprese di cui agli artt. 16 e 18 della Legge, opera rispettando quanto definito nell'Accordo stipulato in data 23-11-2022 repertorio 1903 Adsp - i cui effetti verranno prorogati (Allegato).

8) Si ritenga modificato l'Art.11 Tariffe, con quanto riportato di seguito:

Le tariffe applicate sono articolate come segue:

- A. Tariffe relative ai turni attualmente vigenti (in base all'Ordinanza 107 del 5/4/2024);
- B. Tariffe relative ai futuri nuovi turni e alle ore eccedenti i turni attualmente vigenti ed eventuali futuri.

Nel dettaglio:

- A) Turni attualmente vigenti: sarà applicata la tariffa ottenuta sottraendo alla Tariffa base (come da tabella) lo sconto complessivo in valore assoluto ottenuto sommando il valore assoluto del ribasso applicato sulle spese generali al prodotto tra il valore assoluto del ribasso sull'utile d'impresa (inteso per fascia oraria e tipo turno del turno specifico) e il numero di ore del turno stesso come meglio illustrato nella formula seguente:

$$T = T \text{ base} - [\text{ribasso in valore assoluto applicato alle spese generali} + (\text{ribasso in valore assoluto su utile d'impresa}^1 * \text{numero ore turno})]$$

¹: per fascia oraria e tipo turno del turno specifico.

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.



B) Per futuri nuovi turni e per le ore eccedenti i turni (attuali e eventuali futuri) la tariffa che sarà applicata - al fine di assicurare flessibilità e modularità – è il risultato della composizione di diversi elementi (spese amministrative, costo del lavoro per le ore lavorate e profitto), secondo la seguente formula:

$$T = k + [c * n * (1 + P)]$$

Dove:

T = tariffa

k = spese amministrative, generali e spese di formazione, pari a max a 41,70 € ad avviamento di cui almeno l'8% deve essere rappresentato da spesa dedicata alla formazione (voce ribassabile fino ad un massimo del 20% di 41,70 €).

c = costo orario del lavoro, come da tabella sottostante, calcolato in base a fascia oraria e giorno della settimana e costituito dall'insieme delle voci che lo compongono, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- costo medio comprensivo della retribuzione di II livello e comunque di tutte le condizioni di miglior favore del lavoratore temporaneo;
- elemento distintivo della retribuzione (E.D.R.);
- scatti di anzianità (calcolati sulla media degli scatti maturati dalla attuale compagine), come da vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti;

	feriale	sabato	dom/festivo
diurno (08.00-20.00)	39,50	42,00	48,00
serale (20.00-02.00)	41,00	44,00	48,00
notturno (02.00-08.00)	43,00	45,00	49,00

Tabella dei costi orari

n = n. ore lavorate per ciascun turno

P = percentuale di profitto dell'Impresa, pari al 5%, calcolato sul solo costo del lavoro (voce ribassabile).

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.



La tabella dei costi orari è da considerarsi applicata per turni nuovi e per le ore eccedenti i turni stessi (vigenti e futuri) nel qual caso si fa riferimento al costo orario della fascia in cui la prestazione aggiuntiva correlata al turno ricade.

In applicazione del Modello di esercizio di Sistema portuale, **la tariffa per la prestazione è quella dello scalo ove la stessa viene resa**, anche se da impresa art. 17 di altro scalo, che provvederà alla fatturazione direttamente all'impresa utilizzatrice.

In caso di variazioni nel costo del lavoro connesse a rinnovi contrattuali del CCNL e nel caso in cui la contrattazione sindacale aziendale di II^a livello dell'impresa aggiudicataria venga raggiunta anche con l'accordo di due rappresentanti delle società terminaliste (il cui parere è vincolante), le tariffe verranno aggiornate dall'AdSP a seguito di apposita istanza documentata da parte dell'aggiudicataria a conclusione dell'iter amministrativo previsto dalla legge 84/94.

9) Ogni qualvolta nel bando si riporta il "CCNL lavoratori dei porti" si intende

10) un contratto contenente disposizioni volte a garantire un trattamento minimo inderogabile non inferiore a quello risultante dal vigente CCNL lavoratore dei porti di cui al vigente art.17 comma 13 dell'84/94.

11) L'Autorità di Sistema Portuale provvederà a pubblicare come allegato del Capitolato di gara il Regolamento art.17.

Allegati

- Accordo stipulato in data 23-11-2022 repertorio 1903 Adsp

Direttore Coordinamento Operativo Portuale
Dott. Gianandrea Todesco

Responsabile procedimento o Area di competenza
Dott. Gianandrea Todesco
email: gianandrea.todesco@port.venice.it
tel.: 0415334234

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.